CAMERA DEI DEPUTATI N. 4350

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

—

Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi

Presentato alla Presidenza il 10 agosto 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esigenza di imprimere al risanamento del patrimonio zootecnico nazionale un impulso particolarmente valido e commisurato alle necessità concretamente manifestatesi in questo settore ha trovato il suo valido strumento nella legge 9 giugno 1964, n. 615.

La brevità del tempo trascorso dall'effettivo inizio di applicazione del provvedimento, pur non consentendo ancora di disporre di elementi di valutazione veramente completi, non vieta tuttavia di riconoscere che la legge n. 615 corrisponde sostanzialmente agli obiettivi per i quali venne promossa.

L'azione di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi ha infatti recentemente raggiunto proporzioni assai elevate, grazie all'incremento verificatosi nell'attività diagnostica, rilevabile dal numero dei capi controllati, ed ha in pari tempo acquisito un carattere di particolare incisività, espresso dalla intensificazione del ritmo con cui sono eliminati gli animali infetti.

Non sono mancate tuttavia nella prima fase di attuazione della legge n. 615, accanto ai risultati sostanzialmente positivi conseguiti, alcune difficoltà applicative che appare opportuno rimuovere per garantire il successo più completo e incondizionato alla lotta contro le due malattie.

La progressiva estensione del risanamento degli allevamenti ha posto altresì in chiara evidenza la necessità di maggiori stanziamenti, senza i quali l'azione in argomento sarebe inevitabilmente destinata a subire entro breve tempo pregiudizievoli battute di arresto.

Al fine di eliminare i predetti inconvenienti è stato predisposto l'unito disegno di legge, che reca modifiche e integrazioni alla citata legge n. 615.

L'articolo 1 prevede uno stanziamento integrativo di lire 21 miliardi in sei anni, diretto a soddisfare le esigenze del risanamento del bestiame nella misura in cui queste hanno piena validità economica.

A tale proposito basta infatti considerare che la tubercolosi bovina e la brucellosi causano una diminuzione del reddito degli allevamenti nazionali corrispondente a più di 50 miliardi di lire all'anno. A tale danno si devono aggiungere le passività di almeno 5-6 miliardi, determinate dai casi umani di tubercolosi e di brucellosi che si verificano ogni anno nel nostro Paese a seguito del contagio apportato direttamente o indirettamente dagli animali infetti.

Meritano poi particolare considerazione il danno conseguente alle restrizioni sanitarie imposte dai Paesi esteri alle importazioni di prodotti delle nostre industrie salumiera e lattiero-casearia, nonché la spesa ingente ed in continuo aumento resa necessaria per ovviare, con l'acquisto all'estero di animali, di carni e di latticini, alla insufficiente produzione degli allevamenti nazionali.

Da quanto precede risulta evidente la necessità di conseguire al più presto la bonifica sanitaria del patrimonio zootecnico nazionale, al fine di aumentarne il reddito e di porlo in adeguate condizioni competitive nei confronti di quello dei Paesi esteri.

Nella prospettiva della integrazione economica europea, soprattutto le condizioni zoosanitarie dei Paesi comunitari rappresentano una meta che deve essere raggiunta con celerità, ponendo mezzi adeguati a disposizione della campagna nazionale di eradicazione della tubercolosi bovina e della brucellosi.

Il lavoro da svolgere in tal senso è certamente rilevante e oneroso, ove si consideri che gli altri Paesi comunitari, tranne la Francia che tuttavia è prossima al traguardo, hanno completamente eliminato la tubercolosi bovina.

Nei riguardi della brucellosi bovina l'Olanda è ormai completamente indenne, il Lussemburgo e la Germania federale sono assai vicini al conseguimento dello stesso obiettivo, il Belgio ha realizzato sensibili progressi in questi ultimi anni, in virtù del ricorso alla vaccinazione sistematica, la Francia si appresta ad attuare una organica campagna di Stato sorretta da cospicui finanziamenti.

Nel nostro Paese i risultati raggiunti sono indubbiamente rilevanti, specie in rapporto alle spese finora sostenute, ma le due malattie sono ancora assai diffuse, tantoché restano da abbattere certamente non meno di 1 milione 300.000 animali infetti di tubercolosi o brucellosi, concentrati specialmente nelle province della Val Padana dove sono maggiormente sviluppate sia l'industria zootecnica che quella lattiero-casearia.

Sulla base del dato su riferito, della misura media della spesa per l'indennità di abbattimento prevista sulla base di 60.000 lire a capo dall'articolo 2 della legge n. 615 e dell'entità prevedibile delle altre spese, si può ritenere che lo stanziamento di 21 miliardi nel periodo 1968-1973 possa consentire di proseguire efficacemente almeno l'azione zoosanitaria intrapresa per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi.

La necessità della integrazione, nella predetta misura, dei mezzi finanziari posti a disposizione dalla legge n. 615 è stata riconosciuta anche dall'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste nel sicuro convincimento che nessuna efficace politica di sviluppo della zootecnica è attuabile senza una bonifica sanitaria integrale del patrimonio zootecnico.

Non si può sottacere infine che il problema del finanziamento dell'attività di che trattasi ha trovato una idonea collocazione ed un preciso orientamento nel quadro della politica di programmazione.

In proposito si riporta quanto è scritto nel paragrafo 187, capitolo XVIII, del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970: « ...Nel contempo sarà accelerato il processo di risanamento, con particolare riguardo agli allevamenti bovini, per i quali si ritiene indispensabile eliminare completamente la tubercolosi bovina e la brucellosi in un periodo non superiore a 7-8 anni. A questo fine, gli stanziamenti previsti dall'attuale legislazione saranno integrati nel caso che risultino insufficienti... ».

Prescindendo dalla convenienza economica sopra prospettata, deve essere per altro ancora una volta riaffermata la necessità e l'urgenza di eliminare le due malattie in argomento dal patrimonio zootecnico nazionale per soddisfare le imperiose e ben note esigenze sanitario-sociali.

Occorre altresì tener presente che molteplici e ripetute occasioni di contagio per le persone e per gli animali della specie bovina derivano anche dalla brucellosi dei piccoli ruminanti.

Si è manifestata pertanto la necessità di estendere la lotta pianificata contro la tubercolosi e la brucellosi bovina anche alla brucellosi degli ovini e caprini, utilizzando gli stanziamenti disposti con la legge n. 615 e con le successive integrazioni: a tale scopo provvede l'articolo 2 del disegno di legge, che si sostituisce con tutte le opportune modifiche, di seguito illustrate, all'articolo 2 della legge n. 615.

Il medesimo articolo 2 prevede successivamente che i piani di profilassi, secondo i quali deve essere attuato il risanamento, debbono comprendere oltre alla disciplina della esecuzione, obbligatoria o meno, delle prove diagnostiche, della marcatura e dell'abbattimento degli animali infetti, tutta una serie di misure sanitarie non meno importanti che si riferiscono alla indispensabile protezione degli allevamenti indenni, alla disciplina dei trattamenti immunizzanti senza i quali non è possibile combattere efficacemente la brucellosi nelle zone più colpite e all'applicazione di tutte le opportune misure per gli animali colpiti da qualsiasi forma di tubercolosi e brucellosi.

Si è reso altresì necessario stabilire severe sanzioni, a garanzia dell'applicazione integrale delle misure obbligatorie e allo scopo di reprimere con efficacia ogni tentativo di destinare a illecite speculazioni i fondi stanziati per il risanamento degli allevamenti.

Le nuove norme che si prevedono, poi, per la determinazione della indennità di abbattimento, corrispondono alla esigenza di snellire l'azione di risanamento, realizzando nel contempo una razionale e conveniente utilizzazione dei mezzi finanziari disponibili.

La determinazione della indennità di abbattimento, anziché col ricorso alla stima dei singoli capi operata da esperti, deve essere attuata sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto interministeriale, che potrà all'occorrenza essere modificato e aggiornato nel tempo. La misura delle indennità dovrà risultare apportunamente differenziata in relazione al grado di selezione, alla categoria ed eventualmente alla razza degli animali infetti destinati alla macellazione.

Per altro, fermo restando il limite massimo della indennità a lire 60.000 a capo per gli allevatori che risultino proprietari di oltre 10 capi bovini nel momento in cui sono identificati gli animali infetti da abbattere, è prevista una maggiorazione del 20 per cento di tale compenso a favore di coloro che abbiano una proprietà inferiore a quella sopra cennata.

È in tal modo rispettato il principio, già sancito dalla legge n. 615, di concedere un aiuto più generoso agli allevatori meno abbienti, i quali pur tuttavia sono stimolati a preparare convenientemente i bovini per la macellazione, sottoponendoli a un idoneo regime alimentare, poiché l'indennità può essere superiore alla differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello. È ovvio che tale interesse viene invece a mancare quando l'indennità è determinata sulla base della predetta differenza, come prevede la disciplina vigente.

Né va sottaciuto che la maggiorazione della indennità nella misura fissa del 20 per cento, pur rappresentando una vantaggiosa condizione per i piccoli proprietari, non è tale da incoraggiare manovre speculative non facilmente ovviabili e capaci di pregiudicare lo svolgimento delle operazioni profilattiche.

Anche per i proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti viene ad essere prevista una indennità, concessa dallo Stato nella misura fissa di lire 4.000 a capo.

La relativa uniformità del valore di questi animali e la facile compensazione garantita al proprietario dal fatto che generalmente, per risanare gli allevamenti infetti, deve essere eliminato un numero relativamente elevato di capi provvisti di diverso pregio, fanno ritenere preferibile la corresponsione della indennità in misura fissa, anziché differenziata come per i bovini.

Si è ritenuto inoltre opportuno eliminare l'oneroso obbligo per gli allevatori, previsto dall'articolo 2 della legge n. 615, di sostituire i capi infetti con altrettanti sani entro 60 giorni dalla macellazione.

Tale norma ha creato e crea tuttora non lievi difficoltà alla realizzazione del risanamento, per motivi diversi, ma in ogni caso tali da meritare attenta considerazione.

In proposito è il caso di accennare in primo luogo alla difficoltà di reperire entro un così breve periodo di tempo tutti i capi da rimonta necessari, specie nei casi in cui si intenda, come sarebbe sempre auspicabile, accelerare al massimo la eliminazione dei capi infetti.

Il problema prospettato non riguarda semplicemente singoli allevamenti, ma esiste e si appalesa preoccupante anche su scala nazionale.

Infatti, la disponibilità di bovini sani esistenti in Italia e nei Paesi che sono nostri abituali fornitori appare al momento inadeguata per una sollecita sostituzione di tutti i capi infetti destinati alla macellazione.

Va rilevato inoltre che i singoli allevatori hanno sovente interesse, per svariati motivi, a ridurre soltanto temporaneamente la forza numerica dei propri allevamenti, senza per altro che ciò comporti sempre una diminuzione del livello produttivo.

È ovvio infatti che sostituendo i capi infetti eliminati con un numero lievemente inferiore di capi selezionati e sani, è possibile non solo evitare che la produzione complessiva diminuisca, ma addirittura ottenere un aumento.

L'obbligo di sostituire i capi infetti eliminati con altrettanti sani comporta inoltre un pregiudizievole ritardo nella corresponsione della indennità di abbattimento ai proprietari degli animali stessi e non dà sufficiente garanzia che la forza numerica dell'allevamento non venga ridotta in seguito.

Anche la norma che impone indirettamente la necessità di sottoporre a controllo entro trenta giorni dall'importazione gli animali provenienti dall'estero non merita più di essere compresa nella disciplina del risanamento.

Al riguardo giova ricordare che le vigenti direttive concordate tra i Paesi della CEE considerano sufficienti, per il libero commercio intracomunitario dei bovini, particolari garanzie sanitarie fornite all'atto della esportazione.

Per altro l'importazione dai Paesi non aderenti alla CEE è ammessa solo a condizione che vengano prestate garanzie sanitarie di portata uguale rispetto a quelle fornite dai Paesi comunitari.

Sempre con l'articolo 2 del disegno di legge vengono infine apportate talune modifiche alle norme relative alla composizione della commissione di cui all'articolo 2 della legge n. 615, allo scopo di rendere più agevole il funzionamento di tale prezioso organo consultivo.

Analoghe modifiche sono previste dall'articolo 3 per le commissioni provinciali; con tale disposizione si è inoltre voluto stabilire l'obbligo per tutte le amministrazioni provinciali di designare esponenti altamente qualificati per la composizione delle commissioni stesse, in considerazione soprattutto dei compiti estremamente importanti che sono affidati agli enti in parola nell'attuazione dei programmi profilattici.

Gli articoli 4 e 5 recano disposizioni intese a rendere più agevole e sollecita l'utilizzazione dei mezzi finanziari posti dallo Stato a disposizione del risanamento del bestiame.

Va rilevato in proposito che le vigenti norme sulla contabilità dello Stato precludono la possibilità di finanziare, nella misura e con la tempestività richieste, la bonifica sanitaria degli allevamenti laddove la stessa si appalesa più urgente, cioè nelle province più gravemente colpite dalle malattie considerate.

In analogia a quanto è stato fatto con provvedimenti emanati da altre Amministrazioni dello Stato, viene perciò elevato convenientemente il limite delle aperture di credito che possono essere autorizzate a favore dei veterinari provinciali ed è altresì previsto che gli ordini di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'anno finanziario siano trasportati integralmente all'anno finanziario successivo, assicurandone pertanto una costante disponibilità presso gli organi dell'Amministrazione sanitaria preposti all'attuazione della legge n. 615.

Al fine di agevolare il ricorso da parte degli interessati alle provvidenze statali, l'articolo 6 concede la esenzione dalla imposta di bollo sulle domande e su tutti i documenti richiesti per ottenere i benefici di che trattasi.

L'azione svolta dal Ministero della sanità attraverso i propri organi non deve escludere, ma sollecitare e integrare, laddove risulti conveniente, quella che sono in grado di esplicare enti, associazioni ed organismi particolarmente qualificati.

A tal fine, l'articolo 7 demanda al Ministero per la sanità la facoltà di utilizzare i fondi disponibili, nel limite del 6 per cento dello stanziamento annuale complessivo, come previsto dall'articolo 1, per la concessione di contributi ad enti interessati attivamente al miglioramento del patrimonio zootecnico.

La opportunità di promuovere tali interventi indiretti è dimostrata dai risultati veramente soddisfacenti raggiunti in passato in talune province dove enti pubblici, associazioni di allevatori ed altri organismi hanno provveduto con l'aiuto dello Stato ad attuare programmi di risanamento del patrimonio zootecnico, assicurando la partecipazione più attiva e consapevole da parte degli allevatori, che rappresenta, come è noto, uno dei più importanti fattori di successo in questo campo d'azione.

Un idoneo coordinamento dell'intervento statale con le iniziative di enti ed organismi che dimostrino di operare con efficacia nel settore considerato, appare in grado di garantire pertanto la massima efficienza ed economicità all'azione di cui trattasi e di evitare ritardi di tempo e disfunzioni operative.

L'articolo 8 contiene le necessarie norme di copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, onere suddiviso in 6 anni nel modo seguente come precisato dall'articolo 1: 3.000 milioni per l'anno 1968, 4.000 milioni ciascuno per gli anni dal 1969 al 1972 e 2.000 milioni per l'anno 1973.

Per i suddetti anni la copertura è assicurata da una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento di modifica e integrazione della tabella dei diritto per la visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato a termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie.

Come ampiamente illustrato nella relazione a tale secondo provvedimento, contemporaneamente presentato al Parlamento, il maggior gettito di 8.260 milioni circa, calcolato in base ai dati del 1966, è destinato a incrementarsi, in relazione all'aumento del volume del traffico internazionale nel corrente 1967 e negli anni successivi sino a raggiungere la somma di lire 10.270 milioni a partire dall'anno 1968: per il 1967 è prevedibile infatti un maggior gettito di 9.270 milioni. Detratte dal gettito previsto a partire dal 1968 le somme di lire 5.450 milioni per la profilassi delle malattie esotiche del bestiame e di lire 760 milioni circa per il provvedimento concernente il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, restano 4.060 milioni circa all'anno largamente capaci di coprire gli oneri previsti dal presente disegno di legge per gli anni dal 1968 al 1973.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

In aumento alla somma prevista dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità sono iscritte la somma di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, la somma di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972 e la somma di lire 2.000 milioni per l'anno 1973.

Entro il limite massimo del 6 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, possono essere concessi contributi a termini del successivo articolo 7.

L'1 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, è destinato alle spese per oneri di carattere generale, relativi all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, è sostituito dal seguente:

« Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina è attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

In tali provvedimenti potrà inoltre essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'articolo 105 del regolamento di polizia veterinaria.

I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Ai proprietari dei bovini abbattuti sarà corrisposta una indennità nella misura e se-

condo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma.

Tale indennità non dovrà essere in ogni caso superiore a lire 60.000 a capo.

Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore a dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 20 per cento.

Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a lire 4.000 a capo.

I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità e composta:

da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanità, rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori;

da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri; da un rappresentante degli agricoltori; da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanità su terne presentate dalle associazioni più rappresentative delle singole categorie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, è sostituito dal seguente:

« In ogni provincia una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste, dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato, dagli assessori all'agricoltura e all'igiene e sanità dell'Amministrazione provinciale, da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da due rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della provincia, propone, nei limiti fissati dai piani nazionali, i programmi di risanamento e di profilassi che saranno inviati al Ministero della sanità per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'articolo 2.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità.

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ».

ART. 4.

L'articolo 5 della legge 9 giugno 1964, n. 615 è sostituito dal seguente:

« Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'articolo 2 possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei veterinari provinciali ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

In deroga a quanto disposto dal predetto articolo 56, il limite delle aperture di credito è elevato per ciascun capitolo di bilancio a lire 300 milioni ».

ART. 5.

Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente articolo 4, sui fondi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e alla presente legge, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'anno finanziario, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'anno finanziario successivo.

ART. 6.

Sono esenti da bollo le domande, gli atti e tutti i documenti occorrenti per conseguire le indennità e le altre previdenze disposte per effetto della legge 9 giugno 1964, n. 615, e della presente legge.

ART. 7.

Il Ministro per la sanità, entro il limite previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, sentita la commissione di cui al precedente articolo 2, può concedere contributi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di enti pubblici, di consorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria, di associazioni di allevatori e di altri enti giuridicamente riconosciuti e interessati alla difesa sanitaria del bestiame o alla produzione e al miglioramento zootecnico, che provvedano ad attuare programmi di risanamento proposti dalla commissione di cui al precedente articolo 3 ed approvati dal Ministero della sanità.

ART. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.